

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 3

(Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:

a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;

c) cura la gestione della banca dati;

d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;

e) effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;

f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;

g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;

h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;

i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.